



**COMUNE DI SORIANO NEL CIMINO
PROVINCIA DI VITERBO**

Reg. Pubbl. N° 1344

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Conferma aliquote IMU per l'anno 2013.**

Seduta del 08/08/2013

N. 51

L'anno duemilatredici il giorno otto del mese di Agosto alle ore 17.30 nella sala delle Adunanze Consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione sessione Ordinaria di oggi, partecipata ai Signori consiglieri a norma di legge. Risultano all'appello nominale.

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1) MENICACCI	Fabio	X		10) CENTOFANTI	Devid	X	
2) TROILI	Alessandro	X		11) BASSETTA	Sandro	X	
3) PERUGINI	Luciano	X		12) GENTILI	Eutiziangelo	X	
4) RICCI	Angela	X		13) BARBATI	Cleto	X	
5) BOCCIALONI	Paolo	X					
6) LAMPA	Daniele	X					
7) CAMILLI	Roberto	X					
8) BORGHESI	Valter	X					
9) FANTI	Otello	X					

Presenti n° 13 Assenti n° ---

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Sig. Daniele Lampa.

Assiste Il Segretario Comunale Dott. Angela Esposito

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori

la seduta è pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2013 - CONFERMA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente** legge il testo della deliberazione.

PREMESSO che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- all' art. 13, comma 1, anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23;

- all'art. 13, comma 13 stabilisce, tra l'altro, che resta ferma la disposizione recata dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013), come modificato dall'art. 10 c. 4-quater, lettera b) del D.L. 35/2013 conv. con mod. in L. 06/06/2013 n. 64, che proroga al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2013;

CONSIDERATO CHE a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi

nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'*articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'*articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 30 del 18/05/2012 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale propria I.M.U."

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 31 del 18/05/2012 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2012:

- **Aliquota di base 1,00 % per altri fabbricati e aree edificabili**
- **Aliquota ridotta 0,35 % per abitazione principale e relative pertinenze**

con la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di € 400,00;

RILEVATO che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l'anno 2013 si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni dell'IMU vigenti per l'anno 2012;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente argomento è stato sottoposto all'esame della competente Commissione Consiliare nella seduta del 06.08.2013;

Interviene il **cons. Fanti** dicendo che anche in questo caso si è deciso di lasciare invariata l'aliquota dello scorso anno. Unica novità introdotta è che tutto ciò che non è prima casa non andrà più allo Stato ma ai Comuni tranne il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Il **cons. Centofanti** evidenzia che chiaramente questo punto occorre deliberarlo così com'è in quanto non è possibile effettuare nessuna modifica o integrazione in quanto andrebbe a modificare tutto il Bilancio e questo non è possibile. Tuttavia intende fare una riflessione dicendo che è vero che il momento è incerto ma ritiene che questa incertezza porterà ad un balzo dell'economia perché se nel Bilancio del 2012 si incassava un milione sei e settanta nel Bilancio 2013 ci troviamo con un entrata di duemilioni e duecento quindi forse sarebbe stato il caso definire meglio questa aliquota sulla seconda casa che poi comprende tutti gli altri immobili senza nessuna distinzione. Sulla TARES non è possibile fare interventi sostanziali ma sull'IMU invece è possibile; grazie infatti

all'autonomia degli Enti Locali si sarebbe potuto intervenire un po' in quanto secondo lui mettere 10 indistintamente senza diversificare serve solo a incassare.

Anche il **cons. Gentili** concorda con quanto detto dal cons. Centofanti ricordando che come minoranza, lo scorso anno, era stata presentata una proposta per diversificare l'aliquota dell'IMU a seconda delle varie categorie. Quest'anno entra nelle casse del Comune tranne la parte che riguarda la categoria catastale D. Ritiene che se si voleva dare una mano alle attività commerciali locali forse si poteva fare qualcosa e per questo annuncia anche lui che voterà contrario questo punto all'ordine del giorno.

Il **cons. Fanti** spiega che l'IMU è stata pagata solo il 50%: per l'altro 50% che si pagherà a dicembre se a settembre usciranno dati certi ci si metterà a tavolino per trovare possibili soluzioni sia per quanto riguarda la TARES che per l'IMU.

Interviene il **Sindaco** evidenziando che l'unica certezza ricevuta è quella del decreto salva Italia. Il Fondo Sperimentale di Equilibrio è sparito. Conclude dicendo che entro il mese di settembre è possibile fare aggiustamenti prima della imposizione definitiva.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 5 (cons. Gentili, cons. Centofanti, cons. Bassetta, cons. Ricci e cons. Barbati) resi per alzata di mano e verificati dal Presidente

DELIBERA

1) di confermare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria già deliberate per l'anno 2012 con deliberazione C.C. nr. 31 del 18/05/2012:

- **Aliquota di base 1,00 % per altri fabbricati e aree edificabili**
- **Aliquota ridotta 0,35 % per abitazione principale e relative pertinenze**

con la detrazione di base pari a € 200,00 per abitazione principale e la detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un importo massimo di € 400,00;

2) di dare atto che l'art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n.54, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio sospende, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ICAP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;

- terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214, e s.m.;

3) di prendere atto delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato.

4) di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n.360 tenuto dal MEF.

Con successiva e separata votazione di pari esito il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma quarto del D. Lgs. 267/2000.

